



## COMUNICATO UFFICIALE N° 19 BIS - SERIE B MASCHILE

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. *Marco Stefano Marzano* con Avv. *Sebastiano Guarnaschelli*, Avv. *Fulvia Finotti*, Avv. *Margherita Giacoppo*, Dott.ssa *Rosella Santoro*, Avv. *Alessandro Rosi*, Avv. *Annamaria Quaranta*, Avv. *Carlo Ghia*, Segretario Sig. *Giuseppe Mastronardi*, ha adottato il seguente provvedimento:

### **GARA N. 6728/BMD BECA TNSPED MO - CODYECO LUPI SANTA CROCE**

- richiamato il provvedimento del Comunicato Ufficiale n° 19 del 5/02/2025, con il quale è stata comminata la sanzione dell'ammonizione all'atleta Da Prato Francesco, n° 10 della società CODYECO LUPI SANTA CROCE, per penalizzazione ricevuta in corso di gara;
- rilevato che la sanzione in questione deriva da un errore nella compilazione del rapporto di gara da parte del primo arbitro il quale, successivamente all'affissione del suddetto Comunicato, ha reso noto che la penalizzazione, in realtà, era stata comminata all'atleta n° 10 della squadra avversaria BECA TNSPED MO, Miselli Matteo;

#### DELIBERA

- di annullare la sanzione di ammonizione all'atleta Da Prato Francesco (CODYECO LUPI SANTA CROCE);
- di comminare la sanzione di ammonizione all'atleta Miselli Matteo (BECA TNSPED MO).

*Affisso in Roma il 5 febbraio 2025*

Il Giudice Sportivo Nazionale  
f.to Avv. *Marco Stefano Marzano*